



COMUNE DI BOSNASCO

Provincia di Pavia

**N. 28 Reg. Delib.
del 27/12/2022**

COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31.12.2021 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Bosnasco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale vigente, si è riunito, in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>VERCESI Flavio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>SCANAROTTI Stefania</i>	<i>Consigliere</i>	Sì videoconferenza
<i>ALMADORI Gianluca</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PEROTTI Alberto Carlo</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>BRAMBILLA Sergio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì videoconferenza
<i>QUANTELLI Alex</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>PREVEDINI ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	Sì videoconferenza
<i>CALCHI Maurizio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BRUINS Rosemary Corinne Hillegonda</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>VERCESI Fabio Amilcare</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
	Totale PRESENTI	9
	Totale ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE collegato da remoto in videoconferenza.

Il Signor VERCESI Flavio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31.12.2021
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO DECRETO LEGISLATIVO 16
GIUGNO 2017, N. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“ a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2022 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25-09-2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

DATO ATTO che, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, detenute, al 23/09/2016, attraverso un “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (srl), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. l);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2,

comma 1, lett. g);

- per “controllo”: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell’Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell’Ente competenti;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 25 in data 29/12/2021 ad oggetto “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME INTEGRATO DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.”

DATO ATTO che, pur non rientrando nell’oggetto della ricognizione in parola, riguardante lo status quo delle partecipazioni dirette e indirette dell’Ente al 31.12.2019, nella deliberazione sopraccitata si dava atto delle seguenti modifiche:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/08/2017 avente ad oggetto “Fusione per incorporazione di Acaop S.p.A. e Broni Stradella S.p.A in Broni Stradella Pubblica S.r.l. - Determinazioni inerenti e conseguenti” si dava attuazione alla misura di razionalizzazione prevista nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

- con atto di fusione per incorporazione avvenuto in data 05/12/2017 a rogito notaio Marco Boiocchi si perfezionava l'operazione di fusione per incorporazione, con piena efficacia 01/01/2018;
- con Bilancio 2019 della Broni Stradella Pubblica Srl, approvato nella seduta del 26.06.2020, alla data del 31/12/2019 sono intervenute le seguenti variazioni:
 - o Recesso della Broni Stradella Pubblica Srl da ASCOM FIDI Soc. Coop. deliberato in data 26.09.2019;
 - o Ridistribuzione delle quote societarie ai soci a seguito dell'uscita dalla compagine societarie di ASM Pavia e di alcuni Comuni;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2020 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 1,4312%;
2. GAL Oltrepò Pavese Srl, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 1,39%;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,2314%);
2. Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,6133%)
3. Aqua Planet Srl SSD tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,3596%)
4. Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0022%)
5. Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0349%);

ESAMINATI il bilancio del GAL Oltrepò Pavese e della Broni Stradella Pubblica s.r.l chiusi al 31.12.2021 con risultato di esercizio positivo;

VISTO l'aggiornamento della quota di partecipazione al Gal Oltrepò Pavese S.r.l., a seguito delle variazioni di capitale sociale intervenute;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare;

DATO ATTO CHE non vi sono misure di razionalizzazione da adottare;

RICHIAMATA la legge di conversione del DL 77/2021, Decreto Semplificazioni, con cui è stato approvato un emendamento che consente di escludere l'esercizio 2020 ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP che impone l'accantonamento nel bilancio degli enti partecipanti delle perdite prodotte dalla proprie società;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 24 del 23/12/2022;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti votanti resi a norma di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che quindi che alla data del 31.12.2021 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bosnasco. Responsabile Procedimento: GIOVANETTI Manuela (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.", via Cavour 28 Stradella (PV), con una quota pari a 1,4312%;
2. GAL Oltrepò Pavese Srl, Piazza Fiera 26/a Varzi (PV), con una quota pari a 0,773%;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,2314%);
 2. Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,6133%)
 3. Aqua Planet Srl SSD tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,3596%)
 4. Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella S.p.A. (quota dello 0,0022%)
 5. Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0343%);
- 2) Di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2021;
 - 3) Di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
 - 4) Di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiglieri di controllo;
 - 5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
 - 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Successivamente, vista l'urgenza dettata dalla normativa,

Con voti unanimi favorevoli dei presenti votanti resi a norma di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to VERCESI Flavio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco, li 19/01/2023

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bosnasco, li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Umberto FAZIA MERCADANTE)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE